



N. 10.(*)

Regolamento per l'elezione e l'ufficio dei Capitani dei Castelli.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Regolamento approvato dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 16 Marzo 1925:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla Rubrica LII Lib. I degli Statuti ai Conservatori dei pubblici edifici e dalla Rubrica XLI Lib. I degli Statuti ai sovrastanti alle vie ed acque, sono attribuite ai Capitani dei Castelli di cui è menzione nella Rubrica XXVII e nella Rubrica LI degli Statuti, i quali, nel rispettivo distretto hanno altresì l'alta sorveglianza su tutti i servizi e su tutte le cose anche mobili dello Stato e degli Enti Tutelati dallo Stato, nonché il compito di assistere il popolo di cui sono pacieri.

Art. 2.

Per gli effetti di cui allo articolo precedente il Territorio della Repubblica è diviso nei seguenti Distretti:

- 1 - Castello della Guaita, con Distretto quella parte della Parrocchia Pieve che costituisce la Città di San Marino circoscritta dal crinale del Monte Titano e dalla strada di circonvallazione Crocefisso - Stradone - Capuccini, sino alla seconda Torre;
- 2 - Castello della Fratta, con Distretto quella parte della Parrocchia Pieve distaccata col nome di Parrocchia del Borgo e quella costituente il picco del Monte Titano dal crinale verso il mare (Nord-Est) e l'intera Parrocchia di San Giovanni;
- 3 - Castello del Montale, con Distretto il resto della Parrocchia Pieve dal crinale del Monte Titano e dai limiti del Castello della Guaita verso il Rio San Marino (Sud-Ovest);
- 4 - Castello di Fiorentino, con Distretto l'intera Parrocchia omonima;
- 5 - Castello di Pennarossa, con Distretto l'intera Parrocchia di Chiesanuova;
- 6 - Castello del Montecerreto, con Distretto l'intera Parrocchia dell'Acquaviva;
- 7 - Castello della Torraccia, con Distretto l'intera Parrocchia di Domagnano;

- 8 - Castello di Serravalle, con Distretto l'intera Parrocchia omonima;
- 9 - Castello di Faetano, con Distretto l'intera Parrocchia omonima;
- 10 - Castello di Montegiardino, con Distretto l'intera Parrocchia omonima.

Art. 3.

I Capitani dei Castelli di Serravalle, di Faetano e di Montegiardino, aventi patrimoni e servizi comunali, conservano le loro funzioni di capi delle rispettive amministrazioni comunali.

Art. 4.

Tutti i Capitani dei Castelli dipendono dalla Eccellentissima Reggenza alla quale hanno l'obbligo di riferire e consigliare su tutto quanto concerne il pubblico interesse e denunciare i provvedimenti presi di iniziativa nei casi di estrema urgenza.

Sono pubblici Ufficiali rappresentanti gli Ecc.mo Capitani Reggenti e il loro Governo nei rispettivi Castelli con tutti i diritti e le responsabilità inerenti.

Art. 5.

I Capitani dei Castelli sono nominati all'inizio di ogni Magistratura dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, i quali ne daranno comunicazione anche in seno all'Aringo semestrale, e possono essere riconfermati.

Devono essere nominati fra i Membri del Consiglio Grande e Generale o fra i Cittadini piu' probi, purchè in tal caso risiedono nel Distretto del Castello.

Art. 6.

I Capitani dei Castelli sono Magistrati onorari, ma percepiscono un'indennità semestrale le di L. 50 a titolo rimborso spese.

I nominati devono accettare la carica e non possono da essa dimettersi, pena la decadenza da Consiglieri o la multa di L. 50 se non sono Consiglieri: devono rimanere in carica, ancorchè vengano a perdere la carica di Consigliere: possono essere sostituiti soltanto dalla Ecc.ma Reggenza da cui emanano.

Art. 7.

Le citate Rubriche degli Statuti rimangono in vigore nelle parti non modificate.

Il presente Regolamento entrerà in vigore col 1° Aprile 1925.

Dato dalla Nostra Residenza il 16 Marzo() 1925.**

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

(*) ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:

Il B.U. reca "N. 7." anziché "N. 10."

(**) ERRATA CORRIGE:

A pag. 10, seconda colonna del precedente Bollettino Ufficiale 26 Marzo 1925 - N. 3, quale data di promulgazione del detto Regolamento per l'elezione e l'ufficio dei Capitani dei Castelli, N. 10 leggi, anziché 26 Febbraio 1925: "16 Marzo 1925".